

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023**  
**600/2023/R/EEL**

**REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 362/2023/R/EEL E AI RELATIVI ALLEGATI A, B, C E D**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1277<sup>a</sup> riunione del 19 dicembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);

- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto del MiTE 164/22);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 6 luglio 2023, 308/2023/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualı per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualı per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di

erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;

- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela al 1 gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e al 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha demandato, tra l’altro, all’Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualì, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell’allora Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);
- il decreto legislativo 210/21 ha inoltre previsto, *a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*, un obbligo in capo ai fornitori di offrire, ai clienti vulnerabili, la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall’ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
  - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
  - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  - v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - vi. di età superiore ai 75 anni;

- nelle more dell'adozione delle richiamate misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 proroga transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (art. 16-ter, comma 3);
- il successivo decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto, *“al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte”*, la necessità di *“introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero”*, prevedendo a tal fine che, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità ha pubblicato in successione:
  - i. dapprima, la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
    - la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
    - le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1 luglio 2021;
    - le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
  - ii. successivamente, la deliberazione 208/2022/R/eel che ha definito la regolazione e le modalità di affidamento del servizio a tutele gradualmente disciplinate per le microimprese, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
  - iii. da ultimo, la deliberazione 362/2023/R/eel che ha stabilito (A) le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del servizio, la citata deliberazione 362/2023/R/eel ha affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di conclusione delle procedure concorsuali, inizialmente previsto per il 10 gennaio 2024;

- in data 26 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gare che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 362/2023/R/eel, prevedeva, tra le altre cose, lo svolgimento delle aste l'11 dicembre 2023 e la pubblicazione dei relativi esiti il 10 gennaio 2024;
- rispetto al predetto termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, la deliberazione 362/2023/R/eel aveva, tra l'altro, fissato al 1 aprile 2024 la data di attivazione del STG, prevedendo così un periodo di tre mesi per l'esecuzione di tutte le attività strumentali a permetterne l'operatività, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del Sistema Informativo Integrato, il versamento delle garanzie richieste dai gestori di rete e il trasferimento dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG entranti di informazioni puntuali sui singoli clienti (ossia, su modalità di pagamento e di invio del documento di fatturazione scelte dal cliente);
- inoltre, tra le iniziative informative rivolte ai clienti finali per renderli edotti in merito sia al passaggio al STG, nel caso di clienti non vulnerabili, sia del diritto dei clienti vulnerabili di continuare a essere riforniti nel servizio di maggior tutela, la predetta deliberazione aveva anche previsto un obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti, nel periodo compreso tra settembre 2023 e marzo 2024, di allegare, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da gennaio a marzo 2024, in un foglio separato (ovvero, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato oppure all'interno del file della bolletta nella prima pagina del documento), un'informativa con testo standardizzato, definito dall'Autorità, differenziato tra clienti vulnerabili e non vulnerabili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 9 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 181/23 che prevede, tra le altre cose, con riferimento alle prossime procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, che (articolo 14):
  - al fine di assicurare un'adeguata informazione degli utenti domestici in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del STG, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE), promuova per il tramite di Acquirente Unico e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative (comma 1);
  - entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità definisca con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il MASE, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni, di cui al comma 5, finalizzate all'automatico rilascio dell'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico, per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il STG o dall'esercente il servizio di vulnerabilità (comma 5);

- l’Autorità provveda ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive, in coerenza con quanto disposto ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure (comma 6).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in esito alla pubblicazione del decreto-legge 181/23 l’Autorità è intervenuta tempestivamente con la deliberazione 580/2023/R/eel con la quale ha:
  - i. fissato al 10 gennaio 2024 la data alla quale dovranno essere svolte le aste originariamente pianificate per l’11 dicembre 2023;
  - ii. incaricato Acquirente Unico di pubblicare, con la massima tempestività, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze da fissare in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all’assegnazione del servizio tramite asta, previste da detto Regolamento;
  - iii. rinviato a successivo provvedimento gli ulteriori interventi regolatori necessari ad adeguare l’attuale regolazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel alla nuova data di svolgimento delle procedure concorsuali, incluse le necessarie modifiche sia ai testi informativi della seconda comunicazione che dovrà essere trasmessa ai clienti domestici serviti in maggior tutela dai relativi esercenti, a partire dal 2024, sia delle tempistiche di invio delle stesse, valutando altresì, nell’ambito di siffatto provvedimento, anche l’attuale termine di attivazione del STG;
- in data 12 dicembre 2023, Acquirente Unico ha pubblicato il nuovo Regolamento di gara, aggiornato con le nuove tempistiche, il quale prevede, tra le altre cose, la pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali il 6 febbraio 2024.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di contemperare la triplice esigenza:
  - di assicurare ai clienti finali un lasso di tempo sufficiente a essere informati, in ordine alla fine della tutela di prezzo, attraverso le apposite campagne informative che, ai sensi del decreto-legge 181/23, dovranno essere condotte dal MASE, per un periodo non superiore a dodici mesi;
  - di effettuare le attività prodromiche all’operatività del STG (tra cui rientrano anche gli interventi attuativi delle disposizioni di cui al citato decreto-legge in tema di trasferimento automatico delle autorizzazioni all’addebito diretto delle bollette emesse dall’esercente il STG, da completarsi entro il 31 maggio 2024);

- di limitare il più possibile il periodo intercorrente tra l'assegnazione e l'attivazione del STG al fine di contenere le variazioni tra le condizioni (in termini di clienti finali non vulnerabili in maggior tutela) note al momento della partecipazione alle procedure concorsuali e quelle effettive al momento dell'attivazione del servizio,

sia opportuno differire al 1 luglio 2024 la data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili;

- occorra invece lasciare invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del servizio, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023 che prevede che, a partire dal 1 aprile 2027, il STG assolva alla sola funzione di servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccola dimensione, quali piccole imprese, microimprese e domestici non vulnerabili (art. 3, comma 1);
- in ragione di quanto sopra, sia altresì necessario adeguare i testi informativi delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse ai clienti domestici serviti in maggior tutela dai relativi esercenti e prevedere che dette comunicazioni siano trasmesse nel periodo successivo all'identificazione degli esercenti il STG e più prossimo all'avvio di detto servizio, ossia, da aprile a giugno 2024;
- sempre in conseguenza della nuova data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, sia necessario adeguare a detto termine la regolazione di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- in considerazione della nuova data di trasferimento dei clienti domestici non vulnerabili riforniti in maggior tutela al STG, sia opportuno posticipare, al secondo trimestre 2024, l'aggiornamento del corrispettivo *PCV* che sarà pagato dai clienti vulnerabili nell'ambito del servizio di maggior tutela, con decorrenza dal 1 luglio 2024;
- con riferimento alle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela, sia invece opportuno procedere a un primo adeguamento di dette componenti, entro il termine ordinario di marzo 2024, per tenere conto, quanto prima possibile, degli impatti della revisione in aumento dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali, disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com e procedere invece all'aggiornamento delle componenti in parola anche con riferimento alle altre voci di costo entro giugno 2024;
- sia infine opportuno rinviare a un successivo provvedimento la definizione delle grandezze sottostanti alle compensazioni degli esercenti la maggior tutela di cui agli articoli da 19 a 21 del TIV con riferimento all'anno di competenza 2023, così da allineare il periodo di riferimento di tali grandezze con il nuovo termine di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili;
- sia conseguentemente opportuno sospendere temporaneamente le tempistiche dei meccanismi di compensazione di cui al punto precedente nelle more della loro revisione, pur confermando le relative erogazioni entro la fine del 2024; le omologhe disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel saranno a loro volta modificate in coerenza con quanto sarà disposto al riguardo.

## DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 362/2023/R/eel:
  - i. al punto 1., le parole “dall’1 aprile 2024” sono sostituite con le parole “dall’1 luglio 2024”;
  - ii. al punto 4., *sub. i.*, le parole “tra gennaio e marzo 2024” sono sostituite con le parole “tra aprile e giugno 2024”;
  - iii. al punto 4., *sub. ii.* le parole “1 aprile 2024” sono sostituite con le parole “1 luglio 2024”;
  - iv. al punto 5., le parole “tra gennaio e marzo 2024” sono sostituite con le parole “tra aprile e giugno 2024”;
  - v. al punto 6., *sub. i.*, le parole “marzo 2024” sono sostituite con le parole “giugno 2024”;
  - vi. al punto 8, *sub. i.*, le parole “15 marzo” sono sostituite con le parole “14 giugno 2024”;
  - vii. al punto 10, le parole “1 aprile 2024” sono sostituite con le parole “1 luglio 2024”;
  - viii. il punto 14, *sub. ii.* è sostituito con il seguente: “ii. all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma 2.6: “
    - 2.6 Gli esercenti la vendita applicano le disposizioni del presente TIQV ai clienti finali del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a partire dal 1 luglio 2024. Per tali clienti, fino al 31 dicembre 2024, in deroga a quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 5, in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se la comunicazione del cliente finale sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni, l’esercente può classificare tale comunicazione come richiesta scritta di informazioni.”;
  - ix. il punto 20 è sostituito con il seguente: “di prevedere che le modifiche di cui ai punti da 12 a 19 siano efficaci a partire dall’1 luglio 2024 ad eccezione di quanto previsto al punto 15, *sub. ii.* che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e di quanto previsto al punto 17 che entra in vigore dalla data ivi indicata;”;
2. di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel:
  - i. all’articolo 1, comma 1.1, la lettera c) della definizione “**periodo di assegnazione del servizio**” è sostituita con la seguente lettera c):

“c) tra l’1 luglio 2024 e il 31 marzo 2027, con riferimento al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;”;
  - ii. all’articolo 18, comma 18.4, la data “aprile 2024” è sostituita con la data “luglio 2024”;
  - iii. all’articolo 48, comma 48.2, le parole “all’1 aprile 2024” sono sostituite con le parole “all’1 luglio 2024”;

- iv. all'articolo 49, comma 49.2, alla lettera a), le parole "1 marzo 2024" sono sostituite con le parole "3 giugno 2024";
  - v. all'articolo 49, comma 49.3, le parole "1 marzo 2024" sono sostituite con le parole "3 giugno 2024";
  - vi. alle Tabelle 1, 3, 4, 5 le parole "Dal 01/04/2024" sono soppresse;
  - vii. alle Tabelle 22 e 23 le parole "Dal 01/04/2024" sono sostituite con le parole "Dal 01/07/2024";
3. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel:
    - i. all'articolo 1, comma 1.1., nella definizione "**periodo di assegnazione del servizio**" le parole "1 aprile 2024" sono sostituite con le parole "1 luglio 2024";
    - ii. all'articolo 2, comma 2.2, le parole "1 aprile 2024" sono sostituite con le parole "1 luglio 2024";
    - iii. all'articolo 5, comma 5.5, le parole "10 gennaio 2024" sono sostituite con le parole "6 febbraio 2024";
    - iv. all'articolo 8, comma 8.6, le parole "aprile 2024" sono sostituite con le parole "luglio 2024";
    - v. all'articolo 10, comma 10.6, le lettere a), b, c) sono sostituite dalle seguenti: "
      - a) primo aggiornamento, entro il 31 ottobre 2024;
      - b) secondo aggiornamento, entro il 30 aprile 2025;
      - c) terzo aggiornamento, entro il 30 aprile 2026."
  4. di modificare gli Allegati C e D alla deliberazione 362/2023/R/eel sostituendo la data di "aprile 2024", in tutte le parti in cui è citata, con "luglio 2024";
  5. di posticipare al secondo trimestre 2024 l'aggiornamento del corrispettivo *PCV* che sarà pagato dai clienti vulnerabili nell'ambito del servizio di maggior tutela, con decorrenza dal 1 luglio 2024;
  6. di prevedere che le componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela siano adeguate, entro il termine ordinario di marzo 2024, per tenere conto degli impatti della revisione in aumento dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali, disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com, e siano aggiornate, anche con riferimento alle altre voci di costo, entro giugno 2024;
  7. di sospendere le tempistiche dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela di cui agli articoli da 19 a 21 del TIV con riferimento all'anno di competenza 2023, ferme restando le erogazioni entro la fine del 2024, fino a successivo provvedimento di cui in motivazione;
  8. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  9. di pubblicare la presente deliberazione, deliberazione 362/2023/R/eel e i relativi allegati A, B, C e D così come modificati dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*